



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI  
DALL'ALLUVIONE VERIFICATISI IN EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante *"Codice della protezione civile"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e successive modificazioni;

VISTO il contratto collettivo nazionale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 27 febbraio 2026;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, con le quali è stato deliberato, per dodici mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravissimi eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in seguito prorogati di ulteriori dodici mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, con il quale l'ing. Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2026, foglio n. 385, con il quale il suindicato incarico conferito all'ing. Fabrizio Curcio con DPR 13 gennaio 2025, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1°





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, è stato prorogato sino alla data del 31 maggio 2026;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con particolare riferimento agli articoli 20-ter e 20-quinquies, modificati dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*”, convertito con legge 4 luglio 2025, n.101;

VISTA l'ordinanza numero 44 del 21 maggio 2025 con la quale il Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha provveduto alla riorganizzazione della struttura di supporto, posta alle sue dirette dipendenze, disciplinandone l'articolazione interna e l'organizzazione;

VISTO l'articolo 20-ter, comma 4-bis, del citato decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, a norma del quale la struttura di supporto, riorganizzata con la richiamata ordinanza, è costituita da “*ventidue unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti*”;

VISTO l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, che allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino **al 31 dicembre 2026** il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

VISTO l'articolo 1, comma 606, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha aggiunto all'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61/2023 dopo il comma 4-bis, il comma 4-bis.1 recante “*Fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario, ove ve ne sia l'esigenza allo scopo di assicurare l'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti alla lettera b) del comma 4-bis, nel limite massimo di due unità, con le modalità di cui alla lettera a) del medesimo comma*”;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Marco BACCHINI, dirigente di ruolo della Regione Emilia-Romagna, dal quale si evince che lo stesso è in possesso di una particolare e comprovata qualificazione professionale desumibile dalla formazione acquisita e dalla esperienza maturata nelle attività di supporto al territorio in ambito post emergenza e con particolare riferimento alla gestione tecnico amministrativa di finanziamenti pubblici;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto **AKW67R5 DE12025 0000103 del 15 luglio 2025**, con la quale il Commissario Straordinario ha conferito al **dott. Marco BACCHINI**, dirigente di ruolo della Regione Emilia-Romagna, **l'incarico dirigenziale di livello non generale**, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del D. Lgs. 165/2001, **di Coordinatore del Servizio Assetto Territoriale** dell'Area Tecnica nell'ambito della struttura di supporto del Commissario straordinario, con decorrenza **dal 15 luglio 2025 sino al 31 maggio 2026**;

VISTA la nota **prot. n. 3274 del 12 aprile 2026** con la quale il Commissario straordinario alla ricostruzione ha manifestato l'intendimento di continuare ad avvalersi del dott. Marco Bacchini alle medesime condizioni di cui alla determina citata, in ragione della elevata professionalità e della specifica esperienza posseduta ed ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di autorizzare la proroga del comando presso la Struttura Commissariale **fino al 31 dicembre 2026**;

VISTA la **determina n. 7451 del 15 aprile 2026** con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto la proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando oneroso a tempo pieno del dott. Marco BACCHINI presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del D. Lgs. 165/2001, **a decorrere dal 1° giugno 2026 e fino al 31 dicembre 2026**;

VISTA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e di conflitto di interessi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in data 7 maggio 2026;

RITENUTO, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da assegnare, alle capacità professionali possedute, nonché alle esperienze maturate, di conferire al dott. Marco BACCHINI, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della *"Struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche"*, di cui al citato articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61/2023;

CONSIDERATO che, secondo la previsione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli obiettivi attribuiti al dirigente devono essere adeguati annualmente alle prescrizioni degli atti di indirizzo adottati dagli organi di vertice e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso dell'incarico;

CONSIDERATO che il trattamento economico correlato all'incarico sarà disciplinato con contratto individuale sottoscritto dal dott. Marco BACCHINI in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1 (Oggetto dell'incarico)**

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al dott. **Marco BACCHINI**, dirigente di ruolo della Regione Emilia-Romagna, è conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale, di *Coordinatore del Servizio Assetto Territoriale* dell'Area Tecnica nell'ambito della struttura di supporto del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche riorganizzata con la citata ordinanza n. 44 del 21 maggio 2025, di cui all'articolo 20-*ter*,



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

comma 4-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito dalla legge 4 luglio 2025, n.101.

### **Articolo 2 (Obiettivi connessi all'incarico)**

Il dott. Marco BACCHINI, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1 assicurerà in particolare:

- il coordinamento degli aspetti connessi all'impatto delle opere e degli interventi sui territori e alle attività connesse con il trattamento e il trasporto dei materiali di cui all'art. 20-*decies* del decreto-legge, ed il coordinamento degli adempimenti relativi al Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico in capo al Commissario straordinario;
- il supporto al coordinamento dell'attività istituzionale del Commissario straordinario, anche attraverso l'acquisizione degli elementi tecnico-amministrativi prodotti dalle Amministrazioni ed Enti competenti a vario titolo, utili all'elaborazione di documenti e rapporti nonché all'organizzazione e alla partecipazione a tavoli di concertazione e di coordinamento con le Amministrazioni interessate;
- il supporto alla definizione degli obiettivi da perseguire e alla pianificazione delle attività per dare attuazione alle decisioni strategiche contenute nei provvedimenti del Commissario straordinario;
- il coordinamento delle attività di monitoraggio dei provvedimenti adottati dal Commissario straordinario e dei tempi e delle modalità della loro attuazione al fine di assicurare la tempestività e l'efficacia dell'azione commissariale.

### **Articolo 3 (Incarichi aggiuntivi)**

1. Il dott. Marco BACCHINI dovrà, altresì, attendere agli altri eventuali incarichi conferiti dall'Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell'ufficio o comunque in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate ai sensi della normativa vigente.

### **Articolo 4 (Durata dell'incarico)**

1. L'incarico di cui all'articolo 1 è conferito a decorrere dal **1° giugno 2026 fino al 31 dicembre 2026**.

### **Articolo 5 (Trattamento economico)**

1. Il trattamento economico da corrispondere al dott. Marco BACCHINI, in relazione all'incarico conferito sarà definito con contratto individuale di lavoro stipulato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Roma,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ing. Fabrizio CURCIO